



cf. 80002140624

ORDINE DEGLI INGEGNERI

della Provincia di Benevento

www.ingegneribenevento.it

BENEVENTO, 07.12.2019

**Al Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri
Ing. Armando Zambrano**

Ai Presidenti degli Ordini degli Ingegneri d'Italia

Oggetto: Proposta di modifica all' art.18 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111 - GESTIONE SEPARATA INPS

Gentile Collega,

Ti rendo partecipe dell'iniziativa approvata dal Consiglio del nostro Ordine nella seduta di Consiglio del 06.12.2109, in merito alle problematiche della Gestione Separata INPS per la proposta di modifica dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,

Sarei grado di ricevere tue valutazioni in merito.

Qualora condivisa, vorrai farla propria, interessando le forze politiche a Te vicine per il buon esito della proposta di modifica di cui sopra , così formulata:

All'art.18 comma 12 del DL 98/2011 (norma di interpretazione autentica dell'art.2 comma 26 L. 335/95), convertito nella L.11/2011 è aggiunto il seguente periodo:

Gli ingegneri e gli architetti che, oltre all' attività di lavoro dipendente, pubblico o privato che sia, contestualmente svolgono attività libero professionale, con iscrizione all'albo dell'Ordine degli Ingegneri o degli Architetti, in quanto appartenenti a categorie già dotate di una propria cassa di previdenza alla data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, con riferimento ai redditi percepiti a seguito dell'esercizio dell'attività prevista dal rispettivo albo professionale, non devono essere iscritti nella gestione separata INPS e se, già iscritti, essere esclusi dalla stessa.

MOTIVAZIONE

E' noto che l'INPS, nonostante una norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva (art.18 comma 2 del D.L.98 del 2011, convertito, con modificazioni, nella L.111 del 2011) e le numerose sentenze delle corti di merito che hanno dichiarato la soccombenza dell'INPS, iscrive d'ufficio, nella propria Gestione Separata, Ingegneri e Architetti, lavoratori dipendenti, che svolgono anche un'attività professionale .

Tutto ciò, risultando in contrasto col quadro normativo vigente, come di seguito illustrato, genera contenziosi con grave danno per i professionisti.

Per meglio comprendere la problematica si rappresenta il quadro normativo vigente in materia contributiva di interesse degli ingegneri e degli architetti.

L'art. 38 della Costituzione stabilisce che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale (comma 1) e **che i lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria (comma 2)**. La medesima norma costituzionale prevede altresì che "ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato" (comma 4), ma che "l'assistenza privata è libera" (comma 5).

L'erogazione delle prestazioni previdenziali di base è garantita dallo Stato anzitutto attraverso forme di assicurazione obbligatoria contro i principali eventi che possono impedire al cittadino di svolgere l'attività lavorativa.

L'ordinamento italiano, infatti, impone a tutti i lavoratori, al momento dell'instaurarsi del rapporto di lavoro, di iscriversi a forme previdenziali gestite da enti pubblici, che si finanziano mediante l'imposizione di specifici contributi sulla retribuzione che viene corrisposta al lavoratore. Si parla, a questo proposito, di previdenza obbligatoria, proprio perché l'adesione del lavoratore allo strumento previdenziale non è rimessa a una sua libera scelta, ma gli è imposta dal legislatore.

Il sistema di tutela obbligatoria previsto nell'ordinamento previdenziale italiano è strutturato in due settori di riferimento, l'uno destinato ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, autonomi e collaboratori, gestito dall'INPS (che attualmente include anche le ex gestioni INPDAP ed ENPALS), l'altro, indirizzato alle categorie di liberi professionisti, gestito dagli enti previdenziali di diritto privato, istituiti con Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Enti Pubblici trasformati in associazioni o fondazioni con personalità giuridica di diritto privato) e con Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (costituzione di fondazioni con personalità giuridica di diritto privato).

Nello specifico l'ingegnere o l'architetto *che, oltre all'attività di lavoro dipendente, pubblico o privato che sia, contestualmente svolge attività libero professionale, con iscrizione all'albo dell'Ordine degli Ingegneri o degli Architetti, è tenuto ai seguenti adempimenti contributivi:*

a	PER L'ATTIVITA' DI LAVORO DIPENDENTE	<i>Contribuzione previdenziale obbligatoria nello specifico fondo INPS (Gestione dipendenti)</i>
b	PER L'ATTIVITA' DI INGEGNERE O ARCHITETTO	<i>Adempimenti previsti dalla disciplina previdenziale dell'Ente di diritto privato competente, nella fattispecie INARCASSA: -comunicazione della dichiarazione annuale del reddito e del volume d'affare derivanti dall'attività professionale; -versamento del contributo integrativo (4%)</i>

L'INARCASSA, infatti, ha stabilito che se l'iscritto all'Albo è già titolare di una posizione previdenziale obbligatoria è **obbligato alla comunicazione della dichiarazione annuale dei redditi professionali prodotti e a versare alla cassa solo il contributo integrativo**, il tutto nel rispetto dell'art.3 del D.lgs.103/96 (delega art.2 comma 25 L.335/95). Nella sostanza INARCASSA obbliga gli ingegneri e gli architetti, già titolari di una posizione contributiva, ma iscritti all'Albo dei propri ordini professionali, al versamento di contributi

previdenziali in forza della disciplina del proprio statuto e della LEGGE 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti).

Ne deriva che l'ingegnere o l'architetto che, oltre all'attività di lavoro dipendente, sia esso pubblico o privato, contestualmente svolge attività libero professionale, con iscrizione ad albo dell'Ordine Ingegneri o Architetti, non deve essere iscritto nella gestione separata dell'INPS prevista dalla L.335/95.(artt.25 e 26).

Tale conclusione trova conferma nell' art.18 comma 12 del DL 98/2011 (norma di interpretazione autentica dell'art.2 comma 26 L. 335/95), convertito nella L.11/2011 che sancisce: "L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995."

Ne consegue che sono esclusi dalla GS Inps coloro che svolgono attività per la quale è richiesta l'iscrizione a un albo ovvero coloro che versano all'Ente di diritto privato di competenza quanto stabilito dallo stesso Ente, costituendo ciò inclusione della categoria nella forma di previdenza obbligatoria di cui all'art.2, comma 26 della L.8 agosto 1995, n.335, in coerenza con l'art.3 lett.d)del D.lgs.103/1996.

In conclusione, pertanto, l'ingegnere o l'architetto che, oltre all'attività professionale libera, esercita anche un lavoro dipendente ed è iscritto all'Albo dell'Ordine di appartenenza, non è tenuto all'iscrizione alla Gestione Separata Inps, in quanto

a) titolare di una posizione previdenziale obbligatoria presso il competente fondo INPS che gli garantisce il diritto stabilito dalla costituzione (art.38 della Costituzione);

b)obbligato al versamento all'INARCASSA del contributo integrativo.

Nessuna altra imposizione contributiva a carico dell'ingegnere o dell'architetto che, oltre all'attività professionale libera, esercita anche un lavoro dipendente ed è iscritto all'Albo dell'Ordine di appartenenza, può essere considerata legittima.

Il Consigliere Segretario
Ing. Nicola Zotti

Il Presidente
Ing. Giacomo Pucillo